

RAPPORTO PRESENTATO DAL GRUPPO PLR NELLA COMMISSIONE DELLE PETIZIONI, RELATIVO ALLA MOZ. NO. 3442 DEL 17 APRILE 2008 DELL' ONOREVOLE NENAD STOJANOVIC (PS), RIPRESA DAGLI ONOREVOLI ALESSIO ARIGONI, SARA LEONI, RAFFAELLA MARTINELLI, RAOUL GHISLETTA (PS) E GIANNI CATTANEO E MELITTA JALKANEN (VERDI) INTITOLATA “ RIFIUTI – APPLICARE LA LEGGE (PRINCIPIO DI CAUSALITÀ) “

All'On.do
Consiglio Comunale
6900 Lugano

Lugano, 20 maggio 2010

Onorevole Signor Presidente,
Onorevoli Signore e Signori Consiglieri Comunali,

la Mozione esaminata dalla Commissione delle Petizioni presentata dall'On. Stojanovic nel mese di aprile 2008, chiede che la Città di Lugano abbia ad adeguarsi alla legge Federale e Cantonale in materia di smaltimento dei rifiuti.

1. Premessa

L'attuale contesto totalmente insoddisfacente sulla gestione dei rifiuti, che vede una situazione molto eterogenea sul territorio cantonale, chiama in causa anche e soprattutto il Dipartimento del Territorio, che in quest'ambito è venuto meno al suo ruolo di coordinamento e d'indirizzo della politica dei rifiuti.

Infatti, la frammentazione cantonale nella gestione dei rifiuti - ogni comune trova una soluzione differente - ha fatto il suo tempo, è controproducente, non giova alla chiarezza legale e soprattutto alla parità di trattamento di tutti i cittadini. Essa incoraggia invece fenomeni preoccupanti come il cosiddetto “turismo del sacco” e il “littering” in spazi urbani e boschi. Se da un lato abbiamo le votazioni popolari su dei referendum lanciati in comuni a noi vicini che hanno annullato sistemi di finanziamento secondo il principio della causalità, dall'altro abbiamo una legislazione federale che impone l'adozione di questi principi. **È quindi più che lecito porsi il quesito circa la posizione del Dipartimento del Territorio su questa situazione ambigua.**

La maggioranza della Commissione delle Petizioni ritiene quindi che il Municipio, prima che abbia a licenziare una proposta operativa per adeguarsi alla legge, prenda **ufficialmente contatto con il Dipartimento del Territorio, affinché solleciti una chiara posizione al riguardo, sviluppando un progetto dettagliato e concreto che risolva una volta per tutte questa problematica su tutto il territorio del Cantone.** A questo proposito si richiamano pure i diversi atti parlamentari pendenti in Gran Consiglio.

2. La separazione ed il riciclaggio dei rifiuti

I Comuni e in generale coloro che consegnano rifiuti agli impianti di smaltimento hanno un interesse manifesto a ridurre il quantitativo di rifiuti urbani consegnati. Da un lato perché meno tonnellate di rifiuti consegnano, meno pagano, dall'altro perché lo smaltimento dei rifiuti urbani rimane comunque più caro di quello dei materiali separati (carta, vetro, pet, materiali ferrosi, ecc.), inoltre dal profilo energetico ed ambientale non ha senso bruciare determinati materiali.

La necessità di ridurre la quantità dei rifiuti urbani prodotti dalla nostra società potenziando il riciclaggio è un imperativo che non deve più essere dimostrato. Il potenziamento della raccolta separata ha permesso e permetterà in futuro di aumentare la quota delle materie dei rifiuti destinati al riciclaggio che, grazie al lavoro di sensibilizzazione iniziato negli anni '80, per le sole raccolte comunali, è passata dalle ca. 32'000 tonnellate del 1990 alle ca. 84'800 tonnellate del 2007.

A tal proposito, il gruppo PLR della Commissione fa notare come la Città di Lugano, nel corso degli ultimi anni, ha adottato una strategia innovativa nella politica dei rifiuti consistente nella creazione di diversi e moderni Ecocentri – sparsi su tutto il territorio di Lugano, e attualmente nei quartieri di Pregassona, Breganzona e Barbengo – atti a favorire la separazione e il riciclaggio di rifiuti, e nel contempo ha effettuato molteplici investimenti nel campo del deposito (vasche seminterrate), raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) e della carta, del vetro, della latta e delle pile nei vari quartieri.

3. Quadro giuridico vigente

a) Quadro giuridico federale

Secondo l'art. 31b cpv. 1 Legge federale protezione ambiente (LPAmb), è compito dei Cantoni smaltire i rifiuti urbani, quelli provenienti dalla manutenzione pubblica delle strade e dagli impianti pubblici e di depurazione delle acque di scarico, nonché i rifiuti il cui detentore non è identificabile o è insolvente. Per lo smaltimento di questo tipo di rifiuti la legislazione federale ha pertanto istituito un monopolio cantonale, conciliabile con la libertà di commercio e industria. Il detentore di questi rifiuti, conformemente al cpv. 3 dell'art. 31b LPAmb, è obbligato a consegnarli nell'ambito delle azioni di raccolta previste dai Cantoni oppure nei posti di raccolta stabiliti dagli stessi.

La nozione di rifiuto urbano appartiene al diritto federale ed è definita all'art. 3 cpv. 1 dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti del 10 dicembre 1990 (OTR). Sono considerati rifiuti urbani quelli che provengono dalle economie domestiche e quelli di composizione simile provenienti per esempio dall'artigianato o dalle aziende di servizio di utilità pubblica.

b) Quadro giuridico cantonale

Facendo uso della possibilità di cui all'art. 31 cpv. 2 LPAmb, prima con la Legge cantonale di applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque del 30 novembre 1992 (LALIA) e poi con la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004, **in Ticino il compito di finanziare l'eliminazione dei rifiuti è stato delegato dal Cantone ai Comuni**. Tali costi possono così essere suddivisi:

- costi di smaltimento vero e proprio: dopo l'entrata in funzione dell'Azienda Cantonale Rifiuti (ACR) e del termovalorizzatore di Giubiasco, questi costi sono oggi unitari per tonnellata in tutto il Cantone e per legge non possono superare CHF 180.- IVA esclusa;
- costi di raccolta: si tratta di costi molto differenti da Comune a Comune che dipendono dalla conformazione del territorio comunale, dalla struttura insediativa (centri urbani, zone residenziali, aree periferiche, zone industriali), dalle sinergie con altri Comuni (consorzi di raccolta), dal numero dei giri di raccolta organizzati e dal tipo di gestione del servizio (pubblico, appalto a privati). Solo in minima parte questi costi dipendono dalla quantità di rifiuti separati;
- costi di smaltimento dei rifiuti separati: il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti separati, genera dei costi, anche se inferiori a quelli dei rifiuti urbani destinati all'eliminazione.
- altri costi: rimangono ancora da considerare i costi per la postgestione delle discariche a reattore, quelli per l'informazione e la sensibilizzazione della popolazione, quelli per lo smaltimento dei rifiuti speciali.

Seguendo l'attuale quadro giuridico gli scenari ipotizzabili sono fondamentalmente tre:

- **Introduzione di una tassa base** (pro capite, per economia domestica, per tipo di azienda, ecc), quale soluzione che ha il vantaggio di essere particolarmente di facile applicazione, ma che non incentivi il riciclaggio dei rifiuti.
- **Introduzione di una tassa sul sacco** quale soluzione che invece incentiva il riciclaggio dei rifiuti, il cui scopo è soprattutto riorientativo, nel senso che serve a far modificare il comportamento delle persone che non si curano di separare i materiali riciclabili dai rifiuti domestici e a premiare chi procede scrupolosamente a questa separazione.
- **Introduzione di un sistema misto** quale soluzione che prevede sia una tassa base che una tassa sul sacco.

4. Conclusioni

Il principio di causalità è previsto in una legge federale di rango superiore. Il ruolo istituzionale da noi rivestito, ovvero quello di Consiglieri Comunali facenti parte della Commissione delle Petizioni, rispettosi delle leggi, fedeli alla Costituzione Federale e difensori dello stato di diritto, non lascia altra scelta o libertà di manovra nell'accogliere tale principio per una mozione che chiede di conformarsi ad una legge riconosciuta da tutti, seppur con i distinguo di cui ai dispositivi.

Il Gruppo PLR propone tuttavia solo un accoglimento parziale della Mozione, poiché se da un lato si condivide la necessità di conformarsi alle esigenze legali, dall'altro si ritiene che un'adozione immediata del principio della causalità, senza prima conoscere la presa di posizione e la strategia che desidera attuare l'autorità cantonale segnatamente il Dipartimento del Territorio, sia volta all'insuccesso. Riteniamo infatti l'attuale quadro giuridico cantonale sorpassato e non più attuale. Esso ha infatti fatto il suo tempo ed incoraggia fenomeni quali il turismo del sacco o il littering. In un contesto urbano come quello di Lugano basta pensare cosa comporterebbe un'adozione di una forma di tassazione diversa da ciò che viene fatto a Massagno, Paradiso o Sorengo per accorgersi di quanto sia controproducente l'attuale regolamentazione cantonale.

La volontà della Città di Lugano, di adeguarsi ad una situazione di legalità è ben espressa nel piano strategico di stabilizzazione delle finanze 2010-2013 emanato dal Municipio, in cui si prevede una forma di tassazione secondo il principio della causalità a partire dal 2012. Tuttavia ciò non ci impedisce di formulare l'invito al Municipio di sollecitare il Dipartimento del Territorio richiedendo l'intera rivalutazione della gestione dei rifiuti, in particolare la questione del finanziamento dello smaltimento. Visionando i vari scambi di corrispondenza su questo tema, intercorsi tra l'Esecutivo cittadino e il Dipartimento del Territorio, abbiamo infatti appreso con un certo stupore come da parte delle istanze cantonali non vi sia nessuna autocritica sull'attuale regolamentazione in materia di rifiuti ma solo un netto invito ad adeguarsi a tale legge che però, come spiegato, appare carente e deficitaria.

È giunto il momento che il Cantone rivaluti l'intera problematica, proponendo una soluzione che preveda principi uniformi e applicabili a tutti i comuni. Il Gruppo PLR ribadisce come l'attuale frammentazione nella politica dei rifiuti - ogni comune applica modalità differenti - sia superata dai tempi, controproducente e si presta a fenomeni volti a raggirare la legalità.

Per i motivi sopra esposti, si invita il Consiglio Comunale a voler

risolvere:

- 1) La Mozione no. 3442 è **parzialmente accolta**.
- 2) Il Municipio solleciti il Dipartimento del Territorio affinché rivaluti l'intera problematica a livello cantonale, proponendo una soluzione che preveda principi uniformi e applicabili a tutti i comuni ticinesi.
- 3) Qualora questa richiesta non dovesse essere considerata, il Municipio valuti la possibilità di promuovere un'iniziativa legislativa dei comuni, sulla base dell'Art. 41 della Costituzione Cantonale, al fine di promuovere una politica di gestione dei rifiuti uniforme su tutto il territorio cantonale.

Con ogni ossequio.

PER IL GRUPPO PLR NELLA
COMMISSIONE DELLE PETIZIONI
Michele Bertini, relatore
Peter Rossi, Relatore
Luana Casella

Michele Kauz